



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

Ufficio Assicurazione e Sinistri
1521/Q2

DECRETO DIRIGENZIALE N. 445 /DA del 22 AGO 2023

Oggetto: Contenzioso ENTE IGV S.R.L. /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Francesco Vento

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina R.G. 2733/21 tra le parti ENTE IGV S.R.L./Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 896/23 del 10/07/2023, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.410,00, nonché al pagamento delle spese del giudizio per € 758,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 884,15 da distrarsi all'avv. Francesco Vento, come da conteggio allegato inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 2.294,15;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2.294,15 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 896/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.410,00 in favore della società ENTE IGV S.R.L. p.i. 04193420876 tramite bonifico sul c/c IBAN IT69S 03124 16900 000000 015208 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 884,15 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Francesco Vento nato a Messina il 24/06/75 c.f. VNTFNC75H24F158N tramite bonifico sul c/c IBAN IT77S 01030 82070 000063 294328 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale f.f.
ing. Dario Costantino

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329



N. 806/23 R. G. 1
N. 2733/21 R.A.C.
N. 6206/23 Cron.
N. 678/23 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il G.O.P. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. civ. iscritto al n. 2733/2021 R.G. assunto in decisione all'udienza del 14 giugno 2023

tra

ENTE IVG S.R.L. – ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE, c.f./P.I.: 04193420876, con sede in Catania, piazza Risorgimento 13/A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vento per procura in atti,

attore

e

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, P.I.: 01962420830, con sede in Messina, contrada Scoppo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo per mandato in atti,

convenuto

avente ad oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Ente IVG s.r.l. – Istituto Vendite Giudiziarie di Catania conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane premettendo che in data 23 febbraio 2018, alle ore 04:40 circa, l'autovettura Mercedes CLS 250 targata EZ565RN di sua proprietà, condotta da Princiotto Gianluca, percorreva l'autostrada A/18 con direzione di marcia da Catania verso Messina, quando,



in territorio del Comune di Letojanni, nel tratto autostradale a doppio senso di circolazione all'altezza del km 33+100, subiva danni alle ruote ed ai cerchi del lato sinistro, oltre che al paraurti anteriore, a causa della presenza di una buca sul manto stradale, ampia e profonda circa 8-10 cm, non visibile a causa della mancanza di illuminazione e della pioggia in atto, posta ad un metro circa dalla striscia di mezzzeria. L'attore deduceva che interveniva la Polizia Stradale di Giardini Naxos, che il veicolo subiva danni per euro 3.364,90 cui aggiungere euro 90,00 per il servizio di taxi da Roccalumera a Ganzirri e che il convenuto Consorzio, diffidato al risarcimento, offriva la minor somma di euro 1.200,00 ivi compresi euro 150,00 per spese legali. Concludeva, previa dichiarazione di responsabilità del CAS ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., per la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della suddetta somma.

Il Consorzio Autostrade Siciliane si costituiva respingeva qualsiasi responsabilità, piuttosto attribuibile al conducente per non essere riuscito ad evitare la situazione di pericolo, ed invocava il caso fortuito. In subordine deduceva il concorso di colpa del conducente e contestava il *quantum* della pretesa risarcitoria azionata.

In esito all'istruttoria, all'udienza del 14 giugno 2023 la causa veniva trattata per la decisione.

Il caso in esame si inquadra nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., e pertanto, poiché possa in concreto ricorrere la responsabilità del custode, è sufficiente che sussista, e sia provato dal danneggiato, il nesso materiale di causalità tra la *res*, che taluno abbia in custodia, ed il danno da essa arrecato, senza che invece rilevi la condotta del custode, configurando l'art. 2051



c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Il nesso causale deve tuttavia essere escluso allorché l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito, ipotesi, questa, che, per costante giurisprudenza, ricorre anche laddove lo stesso evento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il rapporto eziologico tra la *res* e l'evento stesso. Poiché, dunque, responsabilità oggettiva e fortuito involgono entrambi ed in concreto l'accertamento, da condurre alla stregua dei criteri dettati dall'art. 41 c.p., del reciproco dispiegarsi dei vari fattori causali, e la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiato potrà alternativamente condurre a negare ad essa ogni rilievo causale (ed in tal caso dovrà essere affermata la responsabilità oggettiva del custode) o, al contrario, ad attribuirle valenza causale autonoma ed esclusiva (con conseguente esclusione di detta responsabilità); od infine - ipotesi intermedia - ad assegnarle un valore causale concorrente (ed in tal caso, dovrà essere affermata la responsabilità del custode, da diminuire ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.). La prova del fortuito da parte del custode si sostanzia quindi nella dimostrazione che il danno lamentato è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. civ., 28 giugno 2012, n. 10860; Cass. civ., 9 maggio 2012, n. 7037). Sul punto va tuttavia riportato un altro recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale rilevano, da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto



con la cosa potenzialmente pericolosa percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., 11 maggio 2017, n. 11526). Il concetto di prevedibilità è definito come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza; sicché, quando *"la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento"* (Cass. civ., 9 marzo 2015, n. 4661). La circostanza oggettiva di non essersi avveduto tempestivamente di una situazione potenzialmente pericolosa, visibile secondo criteri di carattere generale, evidenzia pertanto uno stato di disattenzione da parte del danneggiato che può interrompere il nesso causale fra la causa del danno e il danno stesso, divenendo a sua volta la causa determinante dell'incidente (Cass. civ., 3 marzo 2015, n. 4233) ed assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., da graduarsi sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possano derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che

comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravii per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (Cass. civ., 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. civ., Sez. Un., 21 novembre 2011, n. 24406). Ancora, secondo la Suprema Corte, il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione della parte che la rilevi quale propria difesa (Cass. civ., 30 settembre 2014, n. 20619).

Ebbene, nel caso in esame il teste Trovato Sergio ha confermato la dinamica dei fatti siccome esposta in citazione. Sul punto il convenuto Consorzio ha allegato dichiarazioni rese dallo stesso in fase stragiudiziale, che tuttavia non possono essere esaminate essendo state tardivamente depositate unitamente alla comparsa conclusionale.

La prova documentale è costituita dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Giardini Naxos, nel quale sono riportati i danni subiti dalla Mercedes ("ruote anteriore e posteriore afflosciate e danneggiate con relativi cerchi") e la presenza di "una grossa buca ... al centro della corsia CT-ME a mt 1 (uno) circa dalla striscia di mezzera", con "pioggia in atto". Appare dunque doversi escludere qualsivoglia responsabilità, esclusiva o concorrente, del conducente stante l'impossibilità di avvistamento della buca a causa della pioggia in atto, e dunque della presenza di acqua piovana all'interno della stessa. Il convenuto consorzio deve dunque essere ritenuto quale esclusivo responsabile per l'omessa manutenzione del tratto di rete autostradale in esame e per i conseguenti danni lamentati nell'odierno giudizio.



Non rimane dunque che procedere alla quantificazione di essi.

Parte attrice ha allegato in atti la ricevuta per il servizio taxi (euro 90,00) e due preventivi di spesa rispettivamente dell'importo di euro 2.822,96 per la sostituzione di quattro ruote ed i servizi accessori ed euro 541,94 per la riparazione del paraurti, entrambi IVA compresa. Ebbene, innanzitutto giova evidenziare come, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, "... *il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeat*" (Cass. civ., 13 maggio 2014, n. 10315). Né è ammissibile la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio atteso il divieto, per il CTU, di compiere indagini esplorative: la consulenza d'ufficio non rappresenta infatti un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti ovvero nella soluzione di questioni che richiedano specifiche conoscenze. Ne deriva che tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di dispensare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a rimediare alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ., 23 aprile 2018, n. 9979; Cass. civ., 15 dicembre 2017, n. 30218). Tenuto tuttavia conto che le parti danneggiate del veicolo di proprietà di parte attrice risultano dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale, deve dunque respingersi la richiesta di risarcimento del preteso danno subito al paraurti, non emergente dal detto rapporto, e limitare le voci di spesa indicate nel preventivo al danno causalmente riconducibile all'incidente dedotto in



causa, ovvero, procedendo ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., alla sostituzione dei due soli pneumatici danneggiati con conseguente riduzione degli altri interventi fino alla misura di euro 1.410,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, al cui pagamento, in favore di parte attrice, va condannato il convenuto Consorzio.

Deve respingersi la domanda risarcitoria inerente il servizio taxi, non riferibile all'Ente proprietario del veicolo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, valore minimo stante la modesta complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il G.O.P. d.ssa Francescaromana Puglisi così decide secondo equità:

1. condanna il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento della somma pari ad euro 1.410,00 oltre interessi come in parte motiva in favore di parte attrice;
2. condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 633,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Vento che ha reso la relativa dichiarazione.

Così deciso in Messina, 10 luglio 2023

Il G.O.P.

d.ssa Francescaromana Puglisi



v Preferiti

^ ufficiosinistri@auto:

 ^ **Inbox** 85

Andreozzi

BONURA

centro 222

Eliana Vinci

FAILLA

GENNARO

GUARNERA

MANGI 55

PASQUI 57

password

Santo S 30

Drafts 226

Sent Items 1

Deleted It 131

Archivio

centro radio

Junk E-Mail

v Notes

Trash

Oggetto: Proc.to n. 2733/2021 RG. Ente IVG/Consorzio per le Autostrade Siciliane

(Sin. CATNEW 18 5445 /vs. rif. 44478 – 313) - Sentenza n. 896/2023 GdP di Messina

Egregio Collega,

inerentemente il procedimento meglio emarginato in oggetto, definito con Sentenza n. 896/2023 emessa dal GdP di Messina, in data 10/07/2023, nel Proc.to portante n. 2733/2021 RG, si chiede di conoscere le intenzioni del Suo assistito in merito al pagamento delle somme liquidate in sentenza e appresso meglio specificate, per un totale di € 2.294,15 (duemiladuecentonovantaquattro/15), salvo errori e/o omissioni, di cui € 884,15 a titolo di spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario, il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, imposta di registro, successive e occorrente come per legge.

In attesa di cortese riscontro si porgono

Cordiali saluti

Avv. Francesco Vento

A)

Capitale sociale

Euro 1.410,00

Ente IVG – ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE srl

C.F./P.I.: 04193420876

Piazza Risorgimento, 13/A

95122 CATANIA – CT

IT69S031241690000000015208 – BANCA DEL FUCINO GRUPPO IGEA

BIC BAFUITRR

B)

Spese legali distratte in favore del procuratore antistatario, giusta notula pro forma

Euro 884,15

Avv. Francesco VENTO

98122 Messina (ME) - Via Sacro Cuore di Gesù 25, is.239

Tel./fax 090.9226954 – Cell. 347/2471567

C.F. VNTFNC75H24F158N/P.IVA 03296060837

IBAN IT 77 S 01030 82070 000063294328 - Banca Monte dei Paschi di Siena

Notula pro forma

DETTAGLIO FATTURA

Onorari € 633,00

Spese generali ex art. 13 / 15% su onorari = € 94,95

Posta

Cerca in Posta e Pers... 🔍

 Nuovo |  Rispondi a tutti |  Elimina  Archivia Posta indesiderata |  Pulisci  Sposta in  Categorie

Spese legali distratte in favore del procuratore antistario, giusta notula pro forma

Euro 884,15!

▼ Preferiti

^ ufficiosinistri@auto:

^ **Inbox** 86

Andreozzi

BONURA

centro 222

Eliana Vinci

FAILLA

GENNARO

GUARNERA

MANGI 55

PASQUI 57

password

Santo S 30

Drafts 226

Sent Items 1

Deleted Itc 132

Archivio

centro radio

Junk E-Mail

Avv. Francesco VENTO

98122 Messina (ME) - Via Sacro Cuore di Gesù 25, is.239

Tel./fax 090.9226954 – Cell. 347/2471567

C.F. VNTFNC75H24F158N/P.IVA 03296060837

IBAN IT 77 S 01030 82070 000063294328 - Banca Monte dei Paschi di Siena

Notula *pro forma*

DETTAGLIO FATTURA

Onorari € 633,00

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 94,95

Imposta di bollo € 2,00

Cassa Avvocati (4%) € 29,20

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 125,00

Totale documento € 884,15